

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Direttore: Dott.ssa Roberta Teodori

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023,**

**SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI ELETTRONOMICI**

**DA DESTINARE ALLE CASE DI COMUNITA’ DELLA ASL DI RIETI.**

**Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1:**

**Case della comunità e presa in carico della persona (CdC).**

**FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA – INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.**

**CUP: I47H21007720006; CUP: I87H21006950006; CUP: I17H21009210006.**

**LOTTO 1 – n. 3 Sistema per Holter Pressorio + consumabili. Codice CIG: B93CFC70E9.**

**LOTTO 2 – n. 3 Sistema per Holter Cardiaco. Codice CIG: B93CFC81BC.**

**- Registro di Sistema STELLA n. PI254353-25-**

**VERBALE RdA  
(seduta riservata)**

Il giorno 19/02/2026 alle ore 12:00 presso la U.O.C. ABS dell’ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RdA della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Elena Cammarata, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Giulia Bacino, la quale consegna al RdA i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice.

Il Rda, preliminarmente, da atto:

- di aver attivato il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del Decreto legislativo 36/2023 nei confronti dell’operatore economico Viglia S.r.l., a seguito di quanto rilevato dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 28/01/2026, in sede di verifica preliminare di conformità tecnica delle offerte ai requisiti minimi indicati nel CSA con riferimento ad entrambi i lotti posti in gara. In particolare, si è resa necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine al requisito tecnico, previsto per il lotto 1 e per il lotto 2, secondo cui *“il sistema e/o le singole apparecchiature devono essere dotati di modulo DICOM e protocollo HL7 per il collegamento alla rete aziendale”*, in quanto, alla luce di quanto rilevato dalla Commissione, le dichiarazioni rese dall’operatore economico, con riguardo ad entrambi i lotti, risultavano formulate in termini alternativi (*“HL7 o DICOM”*) e facevano espresso riferimento, in modo puntuale, alla sola integrazione tramite protocollo DICOM, senza chiarire in modo inequivocabile la presenza anche del protocollo HL7, richiesto dal Capitolato quale requisito non alternativo;
- di aver provveduto all’invio, tramite il Portale S.TEL.LA., della richiesta di chiarimenti nei

termini sopra indicati (Registro di Sistema n. PI024505-26 del 05/02/2026), assegnando quale termine per il riscontro la data dell'11/02/2026;

- di aver ricevuto tempestivo riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti (Registro di Sistema n. PI028216-26 del 09/02/2026) e di aver trasmesso la relativa documentazione alla Commissione giudicatrice in data 10/02/2026, per le conseguenti valutazioni di competenza.

A questo punto, il RdA

visti i verbali dei lavori della Commissione del 28/01/2026 e dell'11/02/2026 di apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche;

preso atto che la Commissione, alla seduta dell'11/02/2026, esaminato il chiarimento fornito dalla ditta Viglia S.r.l., ha sciolto la riserva sulla rispondenza dell'offerta al requisito di minima previsto in gara per entrambi i lotti;

visto il verbale del 19/02/2026 conclusivo dei lavori della Commissione, in cui quest'ultima da atto:

- di aver comunicato in seduta pubblica virtuale l'esito della valutazione tecnica, conformemente a quanto risultante dalle schede di valutazione allegate al verbale dell'11/02/2026;
- di aver proceduto all'apertura delle buste economiche, non rilevando difformità;
- di aver di seguito proceduto al calcolo della graduatoria provvisoria, disponendo la trasmissione al RdA di tutti i verbali e dei relativi allegati per le determinazioni di competenza.

preso atto dei suddetti lavori espletati dalla Commissione giudicatrice, recepisce la predetta graduatoria, come da prospetto che segue:

#### LOTTO 1

Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta
Valutato	CARDIOLINE S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	48.807,00
Valutato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	II Classificato	2	77,34	49,08	28,26	51.807,96
Valutato	VIGLIA SRL		3	70,07	48,41	21,66	67.599,99

#### LOTTO 2

Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta
Valutato	CARDIOLINE S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	58.590,00
Valutato	VIGLIA SRL	II Classificato	2	78,42	50,02	28,40	61.899,99
Valutato	GE Medical Systems Italia S.p.A.		3	77,00	50,43	26,57	66.157,14




Per quanto sopra, il RdA di seguito avvia i controlli sul FVOE 2.0 nei confronti dell'Aggiudicatario proposto per ciascun lotto tramite l'apposita funzione della Piattaforma S.TEL.LA, dando atto che il suddetto operatore economico nella domanda di partecipazione ha autorizzato, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 35 D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 [FVOE], nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Inoltre, il RdA, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 47 del Decreto-legge 77/2021 e al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, ritiene attendibili gli impegni assunti dall'operatore economico tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, consistente in una fornitura senza posa in opera, e che l'operatore, PMI con 88 dipendenti, ha regolarmente adempiuto agli obblighi in materia di rapporto sulla situazione del personale (aggiornato al 20/09/2024) e di prospetto informativo disabili (aggiornato al 26/01/2026), come verificato tramite FVOE ed ha prodotto la relazione di genere nei termini previsti. Gli elementi acquisiti consentono di ritenere gli impegni coerenti con la struttura organizzativa aziendale e proporzionati e attendibili rispetto all'oggetto e alle specificità dell'appalto.

A questo punto, il RdA procede all'esame delle richieste di oscuramento formulate da CARDIOLINE S.p.A. con riferimento ai lotti 1 e 2, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo 36/2023.

Con riguardo al lotto 1, l'operatore economico ha dichiarato di non autorizzare l'ostensione di parti del documento "*T.7.b L1\_Presentazione progetto Holter ABPM.pdf*", indicando le sezioni che ritiene coperte da segreto tecnico o commerciale. La richiesta è sorretta da una dichiarazione standardizzata, secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni attinenti al proprio know-how industriale e commerciale, la cui divulgazione consentirebbe ai concorrenti di acquisire conoscenza delle specifiche tecniche dei prodotti, con conseguente vantaggio competitivo.

Tale motivazione si presenta generica e non adeguatamente comprovata. Non sono infatti esplicitate le ragioni per le quali le singole parti oggetto di oscuramento integrerebbero un effettivo segreto tecnico o commerciale, né risulta dimostrata la sussistenza congiunta dei requisiti richiesti dall'art. 98 del Decreto legislativo 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), ossia la segretezza oggettiva dell'informazione, il suo valore economico in quanto segreta e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla tale.

Dall'esame del contenuto emerge, quanto alla prima affermazione oggetto di oscuramento, che essa descrive una caratteristica commerciale della soluzione proposta quale elemento migliorativo dell'offerta. La medesima informazione risulta espressamente riportata nel documento "*T.3 L1\_Relazione criteri valutazione Holter ABPM*", con riferimento al criterio 8 (Migliorie oltre al minimo richiesto). Si tratta quindi di informazione che costituisce parte accessibile della stessa offerta, il che contraddice la richiesta di segretezza avanzata, valutata dalla Commissione e utilizzata ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le ulteriori parti oggetto di oscuramento, relative all'architettura di deployment della soluzione, descrivono configurazioni tecniche che appaiono note nel settore dei sistemi informativi, senza evidenziare profili di innovazione connotati da oggettiva segretezza. Peraltro, il relativo contenuto risulta sostanzialmente riprodotto nel documento T.3 L1, per il quale non è stata



avanzata alcuna richiesta di oscuramento, circostanza che non appare coerente con la richiesta formulata.

Con riferimento al lotto 2, l'operatore economico ha chiesto l'oscuramento di parti dei documenti "T.3 L2\_Relazione criteri valutazione Holter ECG.pdf", "T.7.b L2\_Presentazione progetto Holter ECG.pdf", "T.7.c L2\_Caratteristiche minime Holter ECG.pdf" e "T.7.g L2\_Dich Equivalenza HRV Holter+AL.pdf", richiamando la medesima dichiarazione standardizzata già utilizzata per il lotto 1, senza alcuna specificazione in relazione al contenuto concreto delle singole parti.

Anche in questo caso la richiesta è generica e non comprovata. Non sono fornite indicazioni puntuali circa la natura riservata delle informazioni né elementi idonei a dimostrare la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale.

L'analisi del contenuto evidenzia che i documenti sono prevalentemente descrittivi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti (registratore Walk400h, software Cubeholter Web, piattaforma ECGWebApp), delle funzionalità, delle modalità di integrazione e dei flussi operativi. Non emergono informazioni tecniche dotate di oggettiva segretezza. Si rileva inoltre l'incongruenza della richiesta laddove essa faccia riferimento a pagine della documentazione tecnica del prodotto (ad esempio "Rif. L2\_WALK400H\_Doc tecnica, pag. 369-371") che non sono oggetto della medesima istanza di oscuramento.

Quanto alle motivazioni poste a supporto dell'equivalenza funzionale, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta. L'argomentazione si fonda su studi scientifici pubblicati e accessibili al pubblico. L'oscuramento di una dichiarazione di equivalenza si porrebbe in contrasto con il principio di trasparenza, impedendo ai concorrenti di verificare la legittimità dell'ammissione di un prodotto non pienamente conforme e di contestare, se del caso, la valutazione di equivalenza operata dalla stazione appaltante.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che *nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della committenza* (cfr. Cons. Stato n. 8231/2025; Cons. Stato n. 693/2026; TAR Marche n. 135/2026). La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. TAR Campania n. 6257/2025; TAR Campania n. 6771/2025).

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo 36/2023, l'esclusione dall'accesso è consentita limitatamente alle informazioni dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali e solo a fronte di una richiesta specifica, motivata e comprovata, in coerenza con il principio generale di trasparenza delle procedure di gara, di cui agli artt. 28 e 29 del Codice. L'opposizione all'ostensione costituisce eccezione alla regola dell'accessibilità e conseguentemente non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate. La mera qualificazione di un documento quale espressione di know-how aziendale non è sufficiente a dimostrarne la natura riservata (tra le altre, Cons. Stato, n. 8231 del 2025 cit.; Cons. Stato n. 7650 del 2024; Cons. Stato, nn. 8231/2025; 8257/2024; 8382/2023; 1437/2021; Corte di Giustizia UE, C-54/21).





L'oscuramento deve rispondere a un criterio di stretta proporzionalità, limitandosi alle sole informazioni specificamente individuate e oggettivamente segrete, la cui divulgazione arrecherebbe un concreto pregiudizio competitivo. Nel caso di specie tale dimostrazione non è stata fornita.

Nel bilanciamento tra tutela del know-how e principio di trasparenza delle procedure di gara, in assenza di una motivazione analitica e comprovata, deve quindi trovare applicazione la regola generale della piena ostensibilità degli atti di gara, in conformità agli artt. 28, 29 e 35 del D.Lgs. 36/2023.

Per le ragioni esposte, le richieste di oscuramento presentate da Cardioline S.p.A. per il lotto 1 e per il lotto 2 non possono essere accolte.

Il RdA dispone pertanto di dare atto, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice, della decisione assunta in ordine alle richieste di oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, avvisando che la decisione è impugnabile nei termini e secondo le modalità previste dal comma 4 e che, in caso di impugnazione, la Stazione Appaltante potrà procedere a segnalazione all'ANAC ai sensi del comma 6.

Alle ore 14:30, il RdA dichiara chiusa la seduta riservata e rinvia a data da destinarsi per il prosieguo dei lavori.

L.C.S.

Il RdA, Dott.ssa Elena Cammarata


Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Giulia Bacino



## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

PEC: asl.rieti@pec.it

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Direttore: Dott.ssa Roberta Teodori

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI**

**DA DESTINARE ALLE CASE DI COMUNITA’ DELLA ASL DI RIETI.**

**Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6: Salute – Componente 1 – Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona (CdC).**

**FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA – INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.**

**CUP: I47H21007720006; CUP: I87H21006950006; CUP: I17H21009210006.**

**LOTTO 1 – n. 3 Sistema per Holter Pressorio + consumabili. Codice CIG: B93CFC70E9.**

**LOTTO 2 – n. 3 Sistema per Holter Cardiaco. Codice CIG: B93CFC81BC.**

**- Registro di Sistema STELLA n. PI254353-25-**

### VERBALE RdA

**(seduta riservata)**

Il giorno 25/02/2026 alle ore 08.45 presso la U.O.C. ABS dell’ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, il RdA della procedura di gara in epigrafe, Dott.ssa Elena Cammarata, si riunisce in seduta riservata con il segretario verbalizzante, Dott.ssa Giulia Bacino, per concludere i lavori.

Il RdA, con riguardo ai controlli sul possesso dei requisiti in capo all’operatore economico risultato primo in graduatoria, da atto che:

- risultano acquisiti con esito positivo i seguenti riscontri: carichi fiscali pendenti; estratto del casellario informatico ANAC; certificato di regolarità fiscale relativo a violazioni definitive; verifica dell’esistenza del rapporto sulla parità di genere; verifica dell’esistenza del prospetto informativo disabili; DURC in corso di validità; anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- è tuttora in corso di acquisizione il certificato integrale del casellario giudiziario relativo ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023, ad eccezione del certificato di un sindaco supplente, il cui esito è positivo;

Considerato che, nelle more del relativo perfezionamento e completamento, sussistono ragioni di urgenza connesse al rispetto delle tempistiche di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute.

Come emerge, infatti, dalle Linee Guida per comprovare il raggiungimento del Target europeo M6C1-3 “Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche” aggiornate al 31/12/2025, tutte le Case di Comunità dovranno essere “messe a disposizione” entro il T1 2026 (31/03/2026).

Tenuto conto che la fornitura delle apparecchiature elettromedicali in oggetto è funzionale alla tempestiva attivazione e messa in esercizio delle Case di Comunità previste dal PNRR e afferenti a questa Azienda e che eventuali ritardi nell’avvio dell’esecuzione compromettono il rispetto dei target e milestone stabiliti a livello ministeriale ed europeo.

Considerato che l’art. 225, comma 8 del Codice prevede che «In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette



*risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018» e che quindi, come chiarito dall'ANAC nella Delibera n. 51 del 31/01/2024, devono ritenersi ancora vigenti le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto semplificazioni (Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120), secondo cui per **le gare finanziate con i fondi del PNRR «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».** Come osservato dall'ANAC nella succitata Delibera n. 51/2024, «tale deroga deve essere letta in connessione con il comma 5 dell'articolo 17 del Codice secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, con l'effetto che poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace».*

Il RdA ritiene, pertanto, di proporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni succitato, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con previsione espressa che, in caso di esito negativo dei controlli, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite.

Il contratto sarà stipulato mediante piattaforma S.TEL.LA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, al completamento dei controlli sul FVOE con esito positivo.

A tal fine, dispone di acquisire apposita disponibilità all'esecuzione del contratto in via d'urgenza da parte della ditta prima in graduatoria in entrambi i lotti, facendo presente che:

- l'esecuzione avverrà alle condizioni tutte previste nella documentazione di gara e conformemente all'offerta tecnica ed economica presentata;
- i tempi massimi di consegna della fornitura previsti all'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto (30 giorni) decorrono dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto in urgenza;
- in caso di esito negativo dei controlli, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti conseguenti, con riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eventualmente già eseguite e regolarmente accertate;
- l'operatore economico aggiudicatario, nel dare la sua disponibilità all'esecuzione in via d'urgenza, dichiara di essere stato edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione e di tutti gli obblighi a cui è tenuto, così come descritti nella *lex specialis* di gara e come derivanti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di gara;
- dichiara inoltre di rinunciare espressamente ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si pervenisse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo e di non avere null'altro a pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per la parte di prestazione effettivamente resa.

Alla luce di quanto sopra, il RdA recepisce la graduatoria sia del lotto 1 sia del lotto 2 esitata dai lavori della Commissione di gara del 19/02/2026, che di seguito si trascrive:




## LOTTO 1

Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta
Valutato	CARDIOLINE S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	48.807,00
Valutato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	II Classificato	2	77,34	49,08	28,26	51.807,96
Valutato	VIGLIA SRL		3	70,07	48,41	21,66	67.599,99

## LOTTO 2

Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta
Valutato	CARDIOLINE S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	58.590,00
Valutato	VIGLIA SRL	II Classificato	2	78,42	50,02	28,40	61.899,99
Valutato	GE Medical Systems Italia S.p.A.		3	77,00	50,43	26,57	66.157,14


Dispone, quindi, di proporre, con riguardo sia al lotto 1 sia al lotto 2 in gara, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato I classificato, CARDIOLINE S.P.A. (C.F. 3153711209 - P.IVA IT03153711209).

Alle ore 09.45, il RdA dichiara chiusa la seduta.

L.C.S.

Il RdA, Dott.ssa Elena Cammarata

Il segretario verbalizzante, Dott.ssa Giulia Bacino



Giulia Bacino